

INFORMAZIONI PER LO SPOSTAMENTO DI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO SUL TERRITORIO NAZIONALE

La movimentazione degli animali da e verso pascolo è stata regolamentata finora dal **Regolamento di Polizia Veterinaria** (nello specifico all'art. 41 e 42 del RPV, ex DPR 320/54), **abrogato** dal D. Lgs 136/2022. Con esso sono stati abrogati il modello 6 di richiesta di trasferimento e il certificato di origine e di sanità conforme al modello n. 7 allegati al RPV.

A partire da quest'anno l'operatore che movimentata animali verso o da un pascolo deve inserire in BDN, personalmente o tramite il suo delegato, la **richiesta di autorizzazione al trasferimento** nella sezione "*Richiesta di trasferimento*" della voce "*Pascolo*" di "*Movimentazioni*" nell'applicativo della specie animale interessata alla movimentazione, specificando l'inizio dell'effettivo periodo di pascolamento **almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali**.

La richiesta di autorizzazione al trasferimento è specifica per ogni movimentazione:

- da allevamento verso pascolo (monticazione);
- da pascolo verso pascolo;
- da pascolo verso allevamento (demoncicazione)



La richiesta deve essere validata dal Servizio Veterinario della ASL competente di origine e di destinazione degli animali, per consentire la successiva compilazione dei documenti di accompagnamento (ex Mod. 4-7)

Si ricorda che secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 7 del Decreto Legislativo 134/2022, **"l'operatore, prima di movimentare gli animali, deve compilare il documento di accompagnamento [...] in BDN [...] ed è obbligato entro sette giorni dall'evento:**

1. a rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita;
2. ad annullare il documento se la relativa movimentazione non è effettuata.

La compilazione non informatizzata dei documenti di accompagnamento è autorizzata solo "in casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore" (art. 8 comma 8 del



A.S.L. CN2

*Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

D.Lvo 134/2022). In questi casi “l'operatore (o suo delegato) deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall'evento. **La BDN rende disponibili per la ASL i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.**